

# **ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI : la costituzione da parte degli ordini professionali.**

*Cremona - Camera di Commercio  
15 novembre 2016 ore 15 - ore 18*

La disciplina del sovraindebitamento si occupa per la prima volta della crisi del debitore civile e offre strumenti più articolati del processo esecutivo intendendo garantire la reimmissione del debitore all'interno del circuito economico.

Il fenomeno non è di entità trascurabile, alcune categorie interessate :

- consumatori in difficoltà finanziaria
- imprenditori agricoli
- imprenditori commerciali sotto soglia di fallibilità
- imprenditori commerciali che abbiano cessato da oltre 1 anno l'attività
- lavoratori autonomi
- professionisti
- società tra professionisti ed artisti
- enti no profit
- start up innovative
- enti lirici, associazioni sportive
- associazioni e fondazioni riconosciute
- onlus e organizzazioni di volontariato

- Per tutti coloro che hanno i requisiti soggettivi è necessario che ricorra un requisito oggettivo ovvero il sovraindebitamento.
- Il **sovraindebitamento** è: una **situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.**

- La logica di fondo della legge 3/2012 è quella di introdurre una procedura ad **iniziativa del debitore** che gli consenta di ristrutturare il proprio passivo su basi negoziali approvate a maggioranza dai creditori.
- Il piano di composizione della crisi diventa vincolante infatti in forza di un accordo espresso dal 60% dei creditori.

# Gli organismi di composizione della crisi (OCC)

- L'istituto è di derivazione francese; oltre la procedura si svolge davanti un organo di natura amministrativa (ogni dipartimento ha una Commission de surendettement costituita da 8 componenti presieduti dal Prefetto o un suo rappresentante che ha sede presso la filiale locale della Banque de France che si occupa degli oneri di segreteria)

- nella accezione italiana invece gli organismi costituiscono il MOTORE della intera procedura che si articola in varie fasi. In sintesi le funzioni dell'occ sono :
- assistere il debitore nella elaborazione del piano;
- assistere il debitore nella formulazione della proposta ai creditori;
- verificare la veridicità dei contenuti della proposta di accordo e nei documenti allegati;
- curare le comunicazioni con i creditori
- svolgere le formalità pubblicitarie
- svolgere le funzioni di liquidatore se disposto dal Giudice
- intervenire in fase di esecuzione del piano
- NB la sovrapposizione di tutti questi ruoli genera perplessità potendo dare luogo a un **conflitto di interessi** laddove un unico soggetto sempre lo stesso prepara il piano ne attesta la fattibilità e assume funzione di tutela dei creditori e di ausilio del Giudice pur affiancando il debitore che sostiene i costi della procedura.

- Un ruolo essenziale al fine di attenuare se non elidere eventuali dannose commistioni resta assegnato al REGOLAMENTO INTERNO dell'occ che a tal fine potrebbe attribuire i diversi compiti a professionisti differenti.

# DM 202/2014

- Il regolamento approvato con il decreto richiamato e in vigore dal 28 gennaio 2015 sancisce la istituzione del **REGISTRO degli organismi autorizzati alla gestione delle crisi da sovraindebitamento**.
- Il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia a cura di un “responsabile del registro” che ne effettua l’aggiornamento; vi si distinguono gli OCC in DUE GRUPPI.



- **ORGANISMI ISCRITTI DI DIRITTO** : sono iscritti a semplice domanda. Sono le camere di commercio, gli ordini professionali degli avvocati commercialisti e notai e i segretariati sociali. ( art 4 comma 1 del regolamento)
- **ALTRI ORGANISMI** : sono quelli costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dalle Università. (art 4 comma 2 del regolamento)
- NB : gli OCC possono essere solo pubblici.

- Il responsabile del registro presso il ministero esercita le seguenti funzioni :
- a) controlla che l'OCC costituito ai sensi dell'art 4 comma 2 sia una articolazione interna dell'ente pubblico e non un ente giuridicamente distinto o una società controllata a partecipazione pubblica;
- b) controlla che esista un REFERENTE dell'organismo di composizione della crisi che garantisca un adeguato grado di INDIPENDENZA ed è la persona fisica che conferisce incarico ai gestori della crisi;
- c) controlla che l'organismo possieda una polizza assicurativa con un massimale non inferiore a un milione di euro a copertura dell'eventuale danno che possa derivare a terzi dalla attività dell'organismo di composizione della crisi
- d) controlla che vi sia conformità del regolamento interno dell'OCC e il DM 202/2014 (e con la legge 3/2012)

# Breve sintesi delle fasi della procedura di composizione della crisi

- 1) il debitore deposita all'OCC la sua istanza;
- 2)l'Organismo procede alla nomina di un gestore con designazione che deve avvenire equamente tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco interno all'OCC;
- 3)il gestore rilascia una dichiarazione di indipendenza ( assenza di preesistenti rapporti con il debitore) e di impegno ad astenersi dalla accettazione di incarichi connessi alla procedura affidatagli;
- 4)per l'opera prestata competono all'organismo compenso determinato in percentuale sulla base dei valori dell'attivo e del passivo della procedura applicandosi gli indici stabiliti per le funzioni i curatore fallimentare ridotti in misura compresa tra il 10% e il 40% ( art 15,16,17 regolamento).E'poi dovuto un rimborso forfettario delle spese generali tra il 10 e il 15% del compenso oltre al rimborso delle spese sostenute tra cui sono ricompresi i costi degli ausiliari incaricati.

# Requisiti di tipo professionale e di onorabilità richiesti per i gestori

- sono indicati negli articoli 4,5,6 e 7 del DM 202/2014 :
- possesso di laurea magistrale in materie economiche o giuridiche
- corsi di formazione di almeno 200 ore in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento
- tirocinio di almeno 6 mesi presso uno o più OCC
- aver svolto incarichi come curatore fallimentare, commissario giudiziale, professionista attentatore, liquidatore o esperto nominato dal Tribunale,
- aver svolto un aggiornamento biennale della durata di almeno 40 ore su materie concausali e sovraindebitamento.

# gestore nominato dal Tribunale

- Il ruolo di gestore può essere svolto da un professionista o società di professionisti aventi i requisiti di cui all'art 28 LF ovvero da un NOTAIO nominato dal Tribunale.
- Nei casi in cui vi è nomina de Giudice il gestore con la sua autorizzazione può accedere ai dati dell'anagrafe tributaria, alla centrale dei rischi e alle banche dati pubbliche.
- NB in ogni caso i dati personali acquisiti dal gestore possono essere trattati e conservati si soli fini e per i tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.

# ISTITUZIONE dell'OCC

- Gli organismi possono essere istituiti : da enti pubblici facoltativamente e in ogni circondario di Tribunale.
- Gli OCC costituiti da comuni province e città metropolitane regioni e università sono iscritti **a domanda**
- Gli OCC istituiti presso le CCIAA, il segretariato sociale e gli ordini degli avvocati, commercialisti e notai, anche se associati tra di loro, sono iscritti **di diritto.**



# Definizione di OCC art 2 DM 202/2014


L'OCC è una articolazione interna di un ente pubblico individuato dalla legge e dal regolamento che **anche in via non esclusiva** è **stabilmente destinata alla erogazione dei servizi di gestione della crisi da sovraindebitamento**





# Iscrizione nel registro ministeriale Annotazioni nella Sezione A ( organismi iscritti di diritto e elenco gestori)

- Per quanto concerne gli Ordini professionali, gli OCC dagli stessi istituiti vengono iscritti nella sezione A del registro a semplice richiesta. Per i gestori iscritti agli ordini non va data prova di professionalità.
- I gestori della sezione A **non hanno alcun obbligo di esclusiva** verso l'OCC. Per la iscrizione dell'organismo **non è richiesto un numero minimo di gestori.**





- Dalla data di iscrizione in poi l'OCC è tenuto a fare menzione negli atti nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d'ordine e della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito ( ad es. OCC n... sez. A Registro Ministeriale dell'Ordine degli avvocati di Brescia)
- Viene cancellato d'ufficio l'OCC che non svolga almeno 3 procedimenti di gestione della crisi in un biennio salvo facoltà di reinscrizione decorso un biennio dalla cancellazione

# Caratteristiche degli OCC

- Professionalità dell'organismo
- indipendenza dell'organismo e dei suoi componenti
- natura pubblica dell'organismo e dell'ente che lo costituisce
- facoltatività della sua costituzione
- onerosità per il debitore delle prestazioni ricevute dall'OCC
- concorrenza con i professionisti di nomina giudiziale
- territorialità dell'organismo ( circondario del Tribunale )

# Struttura dell'organismo

- REFERENTE : è la persona fisica che agendo in modo indipendente indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
- GESTORE della CRISI: è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio potendo avvalersi sotto la sua responsabilità di ausiliari;
- SEGRETERIA: svolge funzioni amministrative, tiene un registro informatico dei procedimenti ( codice progressivo, dati del debitore, gestore e durata ed esito della procedura), accetta le domande presentate personalmente o a mezzo pec dal debitore.

- Il Referente.
- Cura l' organizzazione dell' OCC
- Esamina le domande
- Tiene il registro delle domande presentate
- Valuta la ammissibilità delle istanze
- Nomina e sostituisce il gestore
- E'responsabile della tenuta dell elenco dei gestori dell OCC e svolge le funzioni attribuite dal Regolamento interno
- Presenta il conto consuntivo e la relazione sulla gestione e comunica al Ministero le vicende modificative dei requisiti del OCC e le misure di sospensione e decadenza dei gestori
- Sottoscrive la dichiarazione secondo la quale l' OCC non si trova in conflitto di interesse da allegare al piano da depositarsi in tribunale
- Fornisce al debitore tutte le informazioni circa il grado di complessità della prestazione del gestore comunicando i costi ipotizzabili della procedura e i dati della polizza assicurativa del' OCC

Il ruolo del referente e' centrale sia all interno dell' OCC che per la sua responsabilità verso la pubblica amministrazione

La DURATA dell' incarico e stabilita dal regolamento interno, non dalla legge che nulla prevede

L'incarico è revocabile per gravi motivi,

Il referente può essere  
estraneo all' albo professionale  
e può essere remunerato

- Gestore della crisi
- Si segnala che, ai sensi dell'Articolo 19 DM 202/2014, per i primi tre anni dalla entrata in vigore del decreto ossia fino al 28 gennaio 2018 i professionisti che appartengono agli albi professionali sono esentati dall'aggiornamento biennale di 40 ore qualora documentino di essere stati nominati in almeno 4 procedure quali curatori fallimentari commissari giudiziali delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive ovvero di svolgere compiti e funzioni dell'OCC o del liquidatore.

Le nomine per differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche se precedenti alla entrata in vigore del decreto

- GESTORI : REQUISITI di PROFESSIONALITA'
- Laurea magistrale in materie economiche o giuridiche;
- Formazione specifica della durata di almeno 200 ore ( 40 per iscritti agli albi di avvocati, commercialisti e notai) nelle materie della crisi di impresa o del sovraindebitamento;
- Svolgimento di un tirocinio semestrale ( non è richiesto per gli iscritti agli albi di cui sopra);
- Formazione continua biennale di almeno 40 ore nelle materie specialistiche



- REQUISITI DI ONORABILITA'
- Non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art 2382 CC
- Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ex dlgs 159/2011
- Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati dall'art 1,2,3 e 4 lettera c) comma 8 art 4 DM 202/2014

## GESTORE della CRISI : compiti e funzioni

- Assistenza al debitore nella redazione e proposizione del piano ai creditori
- Attestazione della fattibilità del piano
- Verifica preliminare dei requisiti di meritevolezza del debitore e della presenza del perdurante sovraindebitamento nel piano del consumatore
- Gestione delle comunicazioni con i creditori e con il giudice
- Esecuzione del piano e funzione di vigilanza sullo stesso
- Svolgimento delle funzioni di liquidatore quando il giudice lo dispone

- ADEMPIMENTI dell'OCC : FASE DI AVVIO
- Interviene a supporto del debitore nella scelta della procedura e nella sua predisposizione verificando i presupposti di ammissibilità ed assumendo ogni iniziativa funzionale
- Verifica i dati contenuti nella proposta e i documenti allegati
- Attesta la fattibilità del piano
- Attesta la incapienza dei beni/patrimonio del debitore
- Predisporre la relazione particolareggiata nel piano del consumatore
- Accede a tutte le fonti di informazione

- FASE DI DEPOSITO
- Effettua la pubblicità della proposta e del piano e le comunicazioni disposte dalla legge e dal giudice
- Riceve le dichiarazioni di consenso provenienti dai creditori
- Verifica il raggiungimento del quorum ( 60%)
- Redige la relazione sui consensi espressi e la invia ai creditori e al giudice delegato

- FASE DI OMOLOGA/ESECUZIONE
- Vigila sulla corretta esecuzione del piano
- Comunica ai creditori ogni irregolarità
- Risolve eventuali difficoltà insorte nel corso della esecuzione
- Comunica al Giudice eventuali contestazioni ricevute circa la violazione di diritti soggettivi
- Propone la nomina di un liquidatore

- LIQUIDAZIONE
- Quando il Giudice lo dispone svolge funzioni di liquidatore
- Quando il piano lo prevede viene nominato gestore per la liquidazione con affidamento del patrimonio custodia e distribuzione del ricavato ai creditori

- COMPENSI A FAVORE DELL'OCC
- In mancanza di accordo con il debitore i compensi sono disciplinati dagli articoli da 14 a 18 del DM 202/2014
- Essi comprendono i compensi per il gestore le indennità a favore dell'occ e i rimborsi spese, la suddivisione dei quali verrà disciplinata dal regolamento dell'occ
- L'organismo può derogare ai minimi e ai massimi indicati dalla legge in caso ad esempio di particolare complessità della procedura
- Il compenso rimane dovuto indipendentemente dall'esito della attività

- Ciascuno occ può prevedere nel proprio regolamento che all'avvio della procedura venga versato un anticipo sui compensi ( di solito 200 euro) in misura minima predeterminata e che il mancato pagamento possa costituire giusta causa di recesso.



Avv Alessandra Dalla Bona  
Brescia, via Vittorio Emanuele II ,  
60

*Riservato l'utilizzo e la riproduzione*